



COMUNE DI CLES
Provincia di Trento

REGOLAMENTO
DI
POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 dd. 28.09.2006,
esecutivo dal 10.10.2006

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 dd.06.08.2015

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 dd.27.07.2017

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 dd. 29.04.2021

PRINCIPI DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento si propone di assicurare, nell'ambito del territorio comunale, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti provinciali, regionali, nazionali e comunitari al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto, la valorizzazione e il miglioramento dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile e il diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.

Nello specifico, oltre a fornire alla Polizia Locale e ai Responsabili del Servizio del Comune interessati alla presente disciplina uno strumento efficace e comprensibile con il quale operare il presente regolamento si prefigge di garantire:

- la sicurezza del territorio agricolo come base fondamentale a servizio degli agricoltori, dei lavoratori e dei frequentatori in genere delle strade pubbliche (pedoni, ciclisti, motociclisti, automobilisti ecc.);*
- il decoro del territorio agricolo quale elemento identitario ambientale e paesaggistico dell'intera Val di Non;*
- la salute pubblica nei confronti delle persone che frequentano aree quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco per bambini, piste ciclabili, zone residenziali, nonché in prossimità di aree in cui sono ubicate strutture sanitarie;*

Il tutto nell'ottica di una valorizzazione equilibrata e reciproca dell'ambiente, in sintonia con l'economia locale agricola e anche turistica.

Titolo I

Norme generali

Articolo 1

- Definizioni -

1. Con **strada** si intende quella parte di suolo destinata alla circolazione dei veicoli (come definiti dall'articolo 47 del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i., di seguito denominato per brevità Codice della Strada) e dei pedoni. Può essere:

- pavimentata,
- non pavimentata,
- pubblica (così come risultante dalle trascrizioni tavolari),
- privata, ma gravata da un uso pubblico (così come risultante dalle trascrizioni tavolari),
- privata, ma gravata da un uso pubblico di fatto, anche senza alcuna trascrizione.

Le strade vengono così classificate:

- A. strade a servizio delle aree agricole (come elencate **nell'allegato "A"** al presente regolamento);
- B. Strada Statale n° 43, Strada Provinciale n° 73 e la S.P. 139;
- C. la restante viabilità comunale.

2. con **ciglio strada** si intende il confine stradale, così come definito dall'articolo 3, comma 10 del Codice della Strada. Qualora non diversamente identificabile, la larghezza della strada non potrà essere inferiore ai **2,50 metri**, misurata partendo dal centro della strada stessa così come esistente nello stato di fatto e computando da ambo i lati **1,25 metri**, indipendentemente se

tutta o parte della strada sia pavimentata o meno. Qualora la strada fosse parzialmente o totalmente pavimentata (asfalto, lastre, altro materiale di copertura), il ciglio strada sarà costituito dal bordo esterno della pavimentazione.

3. con **centro abitato**: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di 25 fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
4. con **impianti** e relativi **elementi** accessori, si intende - a titolo esemplificativo - i pali di sostegno delle piantagioni, i pali sui quali sono installati gli irrigatori, gli elementi collocati sopra il suolo degli impianti irrigui a “goccia” o sottochioma, gli stacchi irrigui, i tiranti da palo a terreno e simili.

Articolo 2

- Distanze per la messa a dimora di piantagioni lungo le strade -

1. Fatta salva l'applicazione del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione, la distanza da rispettare dal confine di proprietà pubblica o comunque dal ciglio strada per la messa a dimora di alberi da frutto o di altre piante non può essere inferiore a:

- a) **1,50 metri** per le piante a taglia bassa (esempio: portinnesti nanizzanti tipo M9, M26 o simili);
- b) **2 metri** per le piante a taglia media (esempio: portinnesti medi tipo M7, MM 106 o simili);
- c) **3 metri** per le piante ad alto fusto (esempio portinnesti vigorosi tipo M11, MM 111, Franco o simili).

Per quanto riguarda le siepi, la distanza dal ciglio strada non può essere inferiore a:

- d) **0,50 metri**, nel caso in cui le siepi abbiano un'altezza da terra inferiore ad **1 metro**;
- e) **1 metro**, nel caso in cui le siepi abbiano un'altezza da terra compresa tra **1 metro e 2 metri**.
- f) **2 metri** nel caso in cui le siepi abbiano un'altezza da terra superiore ai due metri.

2. Tali distanze non si applicano per i fondi adiacenti la S.S. 43, la S.P. 73 e la S.P. 139, dove invece devono essere rispettate le seguenti distanze di almeno:


- **6 metri** per alberi di alto fusto;
- **1 metro** per le siepi (con un'altezza da terra di massimo 1 metro),
- **3 metri** per le siepi (con un'altezza da terra superiore ad 1 metro);
- **3 metri** per le piantagioni (con un'altezza da terra compresa tra 1 e 6 metri).

3. Per la messa in opera di cordoli e recinzioni, si rimanda a quanto disposto dal Regolamento Edilizio Comunale.

4. Fatte salvo le opere strettamente necessarie agli impianti irrigui, tutti gli ostacoli fissi e mobili quali ad esempio massi o pietre di qualsiasi dimensione, pali, tiranti ed altri accessori, dovranno essere adeguatamente evidenziati e posati/installati ad una distanza dal ciglio strada di almeno:
 - a) **1 metro** in prossimità delle strade a servizio delle aree agricole;
 - b) **1 metro** in prossimità delle strade comunali non al servizio di aree agricole, nel caso di filari paralleli alle stesse;
 - c) **2,5 metri** in prossimità di strade comunali non al servizio di zone agricole, nel caso di filari non paralleli alle stesse. In tali casi, la presente distanza è valida anche per qualsiasi tipo di pianta messa a dimora, fatta eccezione per quelle previste dal comma 1, lettera c) e di quelle del comma 2 del presente articolo;
 - d) per quanto riguarda i fondi in prossimità della Strada Provinciale n. 73, della Strada Statale n. 43 e della S.P. 139, in caso di filari paralleli e di filari non paralleli, si dovranno rispettare le stesse distanze disposte nei precedenti punti b) e c) del presente comma.

5. Tutti gli elementi o termini di confine con le strade comunali dovranno essere posati/installati a raso. Tutti gli elementi posati o installati ad una distanza inferiore a quella prescritta dovranno essere rimossi entro 1 anno dalla data in vigore del presente Regolamento.

6. Nel caso in cui la strada comunale venisse asfaltata, riasfaltata, pavimentata o allargata, in quest'ultimo caso previo consenso scritto del confinante, la distanza da mantenere per le nuove piantagioni sarà calcolata non dal confine di proprietà ma dal bordo esterno dell'asfalto.
7. Nelle zone "E" del Piano Regolatore Generale e nel caso di frutteti in zone diverse dalla "E", in corrispondenza di intersezioni stradali a raso, deve essere garantita un'area di visibilità determinata dal triangolo formato da tre lati di cui due lati (AB e BC) di 5 metri ciascuno misurati dal loro punto di intersezione (B). Il terzo lato (AC) è costituito dal segmento congiungente i punti estremi (AC). Nel triangolo di visibilità (ABC) non potranno essere collocate piante di qualunque genere né depositi/attrezzature o rami che possano compromettere la visibilità all'intersezione.



8. L'amministrazione comunale potrà prescrivere, ai fini della sicurezza della circolazione stradale e con provvedimento motivato, l'osservanza di distanze maggiori da quelle sopra indicate.

L'amministrazione comunale potrà sempre disporre il taglio di piante, siepi o altra vegetazione che possano creare pericolo alla circolazione stradale.

9. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 7, le piantagioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento potranno essere mantenute solo se messe a dimora prima della data del 10 ottobre 2006 (entrata in vigore del Regolamento Rurale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 dd. 28/09/2006). In ogni caso le piantagioni messe a dimora fino al 10 ottobre 2006 dovranno essere adeguate alle norme contenute in questo Regolamento entro la data del 31 dicembre 2025. Le piantagioni messe a dimora successivamente alla data del 10 ottobre 2006 devono rispettare le norme del presente Regolamento.

10. Non potranno essere in ogni caso piantati alberi a distanza inferiore a quella indicata dal presente regolamento, salvo che non si tratti di sostituzioni di singoli alberi facenti parte di un filare già esistente.

11. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora, per effetto di intemperie o qualsiasi altra causa vengano a cadere sulla strada alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile. La violazione del presente comma è sanzionata secondo quanto previsto dall'art. 29 del Codice della Strada applicando inoltre la sanzione accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi.

12. La modifica della quota dei fondi agricoli adiacenti alla pubblica viabilità deve essere preventivamente autorizzata dall'ente gestore delle strade. In ogni caso, nel rinnovo delle piantagioni, dovrà essere realizzata un'adeguata opera di drenaggio per evitare che le acque meteoriche o di irrigazione invadano la strada comunale.
13. Sono in ogni caso escluse le modifiche di quota che comportino l'immissione di acque sulle strade o che comportino ristagno idrico nelle stesse.
14. È vietata la lavorazione del terreno nella fascia di rispetto di **0,50 metro** dal ciglio della strada.
15. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato quanto disposto dall'art. 15 comma 1 del Codice della Strada (Atti vietati). Le violazioni sono sanzionate come previsto dallo stesso articolo. Si applica inoltre la sanzione accessoria del ripristino dei luoghi a proprie spese nelle modalità previste dal Codice della Strada.
16. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 4, 5, 7, 10, 12 e 14 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 250,00 ad Euro 2.500,00.
17. Nel caso di accertamento di violazioni previste dai commi 1, 2, 4, 5, 7, 10, 12, la sanzione amministrativa pecuniaria viene sospesa dando al trasgressore/conducente e agli obbligati in solido un tempo congruo per sanare la violazione. L'agente accertatore provvederà a redigere verbale con la descrizione delle violazioni riscontrate, indicando le prescrizioni e il tempo entro il quale l'interessato dovrà sanare la violazione con la rimessa in pristino. Nel verbale di accertamento sottoscritto dal soggetto interessato e notificato agli obbligati in solido sarà indicata la sanzione che verrà applicata in caso di inottemperanza entro i termini stabiliti. Il termine di adeguamento/ripristino è stabilito dall'Organo che ha accertato la violazione in

relazione alla complessità dell'intervento da effettuare e comunque non oltre 180 giorni dalla data dell'accertamento. Non sono ammesse proroghe se non per particolari motivate impossibilità o impedimenti non dovuti da parte del trasgressore o altri obbligati in solido.

Al termine del periodo concesso per sanare la violazione, l'agente accertatore verificherà l'effettiva esecuzione dei lavori prescritti. Se quanto disposto nel verbale di accertamento risulterà eseguito, il procedimento si concluderà senza applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria. Qualora invece, a seguito della verifica venga accertata l'inosservanza anche parziale delle prescrizioni entro i termini stabiliti, l'Organo accertatore dà corso al procedimento finalizzato all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria oltre alle spese di accertamento e notifica degli atti e al ripristino dello stato dei luoghi in conformità alle norme del Regolamento. Il termine iniziale del procedimento relativo all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria decorre dalla data in cui è stato completato il controllo di verifica.

18. Quanto previsto dal precedente comma non si applica nei confronti del trasgressore/conduuttore od obbligati in solido che commettono o sono responsabili di ulteriori violazioni della medesima fattispecie nell'arco dei 5 anni successivi all'accertamento della prima violazione.
19. Fatto salvo quanto previsto dal comma 17, per le violazioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 7, 10, 12, il Sindaco dopo aver riconosciuto la regolarità dell'accertamento dell'illecito ordina l'adempimento dell'obbligo di ripristino secondo le norme del presente Regolamento fissando a tal fine un termine massimo di 30 giorni. Decorso infruttuosamente tale periodo, il Sindaco provvederà d'ufficio, con rivalsa della spesa a carico del trasgressore o degli altri obbligati in solido tra i quali il proprietario, conduuttore o altri soggetti titolari di diritti reali o di godimento. Nei casi di urgenza, il Sindaco fa eseguire immediatamente d'ufficio i lavori per il ripristino, addebitando al trasgressore od obbligati in solido le spese sostenute.

Titolo II

Particolari disposizioni per il trattamento con prodotti fitosanitari

Art. 3

1. Al fine di assicurare un maggior livello di tutela in presenza di strutture pubbliche ed edifici privati e fatto salvo quanto previsto dal Piano di Azione Nazionale (P.A.N.) e dal Decreto del Presidente della Provincia 23 febbraio 2017, n.6-59/Leg, l'utilizzo di prodotti fitosanitari a una distanza inferiore a 30 metri dalle aree specifiche e luoghi sensibili come definiti dall'art. 2 comma 1 lett. a) e b) dello stesso decreto è consentito dalle ore 5:00 alle ore 10:00 e dalle ore 18:00 alle ore 23:00.

L'obbligo del rispetto dell'orario di cui sopra viene meno in particolari condizioni meteorologiche che possono comportare gravi danni ai frutti o alle piantagioni. Tali situazioni sono certificate esclusivamente dal personale del Centro Trasferimento Tecnologico della fondazione E. Mach – Istituto Agrario di San Michele All'Adige.

2. Fatte salve le sanzioni previste dal D.P.P. 23/02/2017, n. 6-59/Leg, chiunque viola le disposizioni di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 250,00 ad €. 2.500,00.

Titolo III

Circolazione sulle strade

Art. 4

1. Fatta salva l'applicazione delle norme del Codice della strada e del regolamento di esecuzione, il Comune stabilisce con propria ordinanza il limite di portata sulle strade a servizio delle aree agricole, rendendolo noto mediante apposita segnaletica di divieto di circolazione. In particolare è vietato circolare con mezzi a pieno carico con massa superiore alle 20 tonnellate e procedere ad una velocità superiore ai 30 - 40 chilometri orari, a seconda della pericolosità della strada.

2. In particolare, sulle strade a servizio delle aree agricole, quando la manovra di retromarcia si rende necessaria **i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t hanno la precedenza rispetto a quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t.** Così come disciplinato dall'articolo 150 del Codice della Strada, i trasgressori sono soggetti alle sanzioni previste dai commi 4 e 5 dello stesso articolo.

3. In deroga al limite della portata previsto al punto precedente, sono ammesse le seguenti possibilità:
 - uso per lavori di bonifica autorizzati e con rilascio di cauzione.
Gli interessati saranno tenuti al versamento di una cauzione, presentabile anche con fideiussione, il cui importo sarà stabilito dalla Giunta Comunale.
 - Per tutti gli altri casi, saranno valutate le condizioni di deroga, una volta che la comunicazione per il transito giungerà agli uffici preposti. La comunicazione dovrà contenere le seguenti indicazioni: i dati del richiedente e di colui che effettivamente provvederà ai transiti; il periodo di intervento e le modalità; il tonnellaggio dei veicoli.

L'Amministrazione può, motivatamente, vietare la concessione di queste deroghe e stabilire l'importo di eventuale cauzione.

4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada e relative alla circolazione, chiunque circoli in divieto senza avere ottenuto la preventiva deroga e/o quindi aver provveduto al versamento della cauzione o fideiussione, come prevista dal comma 3, è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa da Euro **200,00** ad Euro **2.000,00**. In caso di danni al patrimonio stradale è altresì tenuto al ripristino a proprie spese. In caso contrario, il Comune provvederà con proprio personale, addebitandogli le spese.

Allegati:

“A”. Classificazione delle strade.

COMUNE DI CLES

PROVINCIA DI TRENTO

INDIVIDUAZIONE STRADE SU TERRITORIO COMUNALE DI CLES:

- a) strade a servizio delle aree agricole
- b) strada statale n. 43, strade provinciali n. 73 e n. 139
- c) restante viabilità comunale

ELENCO PARTICELLE FONDARIE COMUNE CATASTALE DI CLES E DI MEHEL

Elenco strade a servizio aree agricole su Comune catastale di Cles

PARTICELLE FONDIARIE	LOCALITA'	NOTE
4370	nuovo centro sportivo	
4367	" "	
4372	Palù	
4373	"	
4376	"	
4357	"	
4374	"	
4375	Greggi	
4381	"	
4366	Palù	
4513	Caltron	
4380	Greggi	
4384	La Vill	
4365	Ces	
4363	Pini	
4326	S. Vito	
4329	"	
4320	Zaden	
4322	Campomal	
4337	Caralla	
4353	Moie	
4352/2	"	
4307	Nonesc	
1225/3	La Vill	
4504/4	Caltron	
4594	Cassina	
4544/13	Moie	
4544/14	"	
4334	Caralla	
4402/1	Oselera	
4328	Maiano	
4345/3	Lanza	
4341/1	Nonese	
4359/3	La Vill	
4392	Campazzi	
4388	Campazzi	
4412	Nonesc	
4418	Maiano	
4468/1	Cassina	
4420	Cassina	
4462	Cassina	
4425	Cassina	
4423/3	Vaggiuna	
4390	Campazzi	
4469/2	Cassina	
4467/1	Cassina	
4465	Vaggiuna	
4464	Vaggiuna	
4467/2	Cassina	

Elenco strade a servizio aree agricole su Comune catastale di Cles

PARTICELLE FONDIARIE	LOCALITA'	NOTE
4509	Dres	
4520	Pezze Longhe	
4518	Pezze Longhe	
4519	Pezze Longhe	
4517	Dres	
4515	Dres	
4423/2	Sommajano	
4423/1	Sommajano	
4427	Sommajano	
4437/1	Sommajano	
4428	Balp	
4440	Planeza	
4408/1	Planeza	
4397/1	Nonesc	
4402/1	Nonesc	
4443	Planeza	
4445	Planeza	
4397/3	Nonesc	
4446	Planeza	
4447	Planeza	
4448	Planeza	
4303	Bersaglio	
4311	Ronc	
4299	Ronc	
4301/1	Ronc	
4481	Foglier	
4486/3	Caltron	
4479	Caltron	
4486/1	Caltron	
4486/2	Caltron	
4491	Caltron	
4492	Caltron	
4485/1	Caltron	
4493	Caltron	
4499	Caltron	
4496	Caltron	
4512	Caltron	
4511/1	Caltron	
4504/2	Caltron	
4392	Campazzi	
4393	Campazzi	
4395	Campazzi	
4407/3	Nonesc	

Elenco strade a servizio aree agricole su Comune catastale di Mechel

PARTICELLE FONDIARIE	LOCALITA'	NOTE
1593	Pini	
1595	Pini	
1589	Fossadi	
1588	Fossadi	
1586	Fossadi	
1583/1	Prajolo	
1579	Predaia	
1574	Predaia	
1569/2	Marven	
1568/2	Marven	
1565	Marven	
1531	zona ovest	
1532	zona ovest	
1543	Lec	
1548	Lec	
1549	Lec	
1550	Lec	
1551	Lec	
1538/3	Salvano	
1540	Salvano	
1553	Salvano	
1552	Salvano	
1554	Lec	
1555	Lec	
1562	Palude	
1563	Palude	
1564	Strada dei Portolari	
1544	Castello	
1545	Castello	